



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE		DATA
N.63	Oggetto:	06/07/2023
ASSEGNAZIONE INADEMPIENTI - CAMERALE ONLINE	D'UFFICIO DEI NOTIFICAZIONE DOMICILI MEDIANTE DIGITALI PUBBLICAZIONE	ALLE SOCIETA' ALL'ALBO

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 3-bis comma 1) del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";

VISTO l'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 29.11.2008, convertito nella L. n. 2 del 28.1.2009 - così come modificato dall'art. 37 d.l. n. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020) - che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) nel registro delle imprese;

PRESO ATTO che la norma richiamata prevede che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale e che entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento;

PRESO ATTO che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";

VISTO che alle società inadempienti - secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009) come modificato dal D.L. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020) - verrà applicata la sanzione di cui all'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che la norma stabilisce inoltre che "l'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580";

CONSIDERATO che l'Ufficio, avendo rilevato indirettamente l'assenza/revoca/non esistenza del domicilio digitale, in occasione dell'istruttoria svolta su domande/denunce presentate al Registro Imprese, ha provveduto ad inoltrare, alle società interessate dalla presente determina, apposita notifica telematica avente quale oggetto "CONTESTAZIONE DOMICILIO DIGITALE" con invito alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al fine di non incorrere nell'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale con conseguente sanzione; (all. 1)

PRESO ATTO che risulta scaduto il termine predetto e che pertanto è necessario procedere all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società che non hanno provveduto all'adempimento ed applicare contestualmente la sanzione amministrativa prevista per l'omesso adempimento;

PRESO ATTO che il provvedimento resterà pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio del registro delle imprese sopra riportata;

VISTO l'art. 40 DL. 76/2020, conv. Legge 11/9/2020, n. 120,

DETERMINA

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di cui all'elenco allegato A ai sensi dell'art. 16 comma 6 bis del d. l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009), così come modificato dall'art. 37 D.L. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020), secondo quanto indicato nelle premesse; (All.2)
2. di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle società di cui al punto 1), in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di commercio di Venezia Rovigo - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio;
4. che dalla data di scadenza della pubblicazione il provvedimento si ritenga comunicato alle società destinatarie e da tale data decorra l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40, comma 7, DL. 76/2020, conv. Legge 11/9/2020, n. 120;
5. che contestualmente alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) prenda avvio il procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

Approvato dal
DIRIGENTE AREA 4
dott. Giorgio Porzionato

IL CONSERVATORE
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

RI/PRA/2023/XXXXXX/800

Spett.

SOCIETA' RAGIONE SOCIALE

VIA XXXXXXX

30000 XXXXXX(VE)

A: ragioniere@xxxxxxxxxxxxx

CC: domicilio.digitale@dl.camcom.it

VENEZIA, xx/xx/2023 09:21

Oggetto: CONTESTAZIONE DOMICILIO DIGITALE

Pratica M22C0603723 - Rea XXXXXX - Protocollo RI/PRA/2022/XXXXX - C.F. XXXXXXXXXXXX - SOCIETA' RAGIONE SOCIALE - Dichiarante COGNOMENOME.

Si informa che la posizione della società in indirizzo risulta:

- PRIVA di domicilio digitale
- con domicilio digitale iscritto ma REVOCATO
- con domicilio digitale iscritto ma INESISTENTE
- con domicilio digitale iscritto ma FORMALMENTE NON CORRETTO
- con domicilio digitale iscritto ma MULTIPLO (iscritto nella posizione di altri soggetti)

Ai sensi dell'art. 16, comma 6-ter, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito nella legge 28/01/2009, n. 2, si invita codesta società ad iscriversi nel registro delle imprese un nuovo domicilio digitale - univoco, valido e attivo, entro il termine di TRENTA giorni dal ricevimento delle presente.

La domanda deve essere predisposta secondo le modalità indicate nella scheda del SARI (supporto specialistico registro imprese): <https://supportospecialistici.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaVademecum=13.1.2>

In difetto di quanto sopra, il Conservatore procederà alla pubblicazione

- all'Albo Telematico

- e nelle pagine del sito internet camerale dedicate alle cancellazioni d'ufficio dell'elenco delle imprese inadempienti, concedendo ulteriori quarantacinque giorni per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese".

Decorso l'ulteriore termine, il Conservatore procederà:

- a cancellare d'ufficio il domicilio digitale presente nella posizione della società al registro delle imprese;
- ad assegnare d'ufficio un nuovo domicilio digitale, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà disponibile presso il cassetto digitale dell'imprenditore, accessibile dal sito <https://impresa.italia.it>, con la successiva iscrizione dello stesso nella posizione del registro delle imprese;
- ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro) nei confronti degli amministratori della società.

Il responsabile del procedimento

Firma digitale dell'addetto